

L. 24 dicembre 1979, n. 650.

GU291279

Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

1. I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981.

Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare.

Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980.

2. I titolari di scarichi degli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, esistenti alla data del 13 giugno 1976 e che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla legge devono presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione della data dell'inizio dei lavori, dei tempi di attuazione nonché dei costi per l'adeguamento, ove prescritto, alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La regione, entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, autorizza l'attuazione dello stesso, confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio dei lavori, alla entrata in funzione dell'impianto di depurazione, allo smaltimento dei fanghi ed al risparmio energetico.

Il termine stabilito per l'attuazione del programma non può comunque superare il 1 settembre 1981.

L'autorizzazione è revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione dello stesso.

Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico resta responsabile dell'obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge, a partire dalla data di attuazione dell'impianto di depurazione.

Per quanto di competenza del comune, le opere comprese nei programmi previsti dai commi precedenti sono sottoposte alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a trenta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

Il programma e i costi in esso indicati sono valutati dalla regione ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle altre agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, nonché al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma seguente.

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 13 giugno 1979 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti al pagamento di una somma pari al triplo di quella prevista dal citato articolo 18 e comunque non inferiore a quella risultante dalla moltiplicazione dei sette dodicesimi per cento del costo di investimento, previsto nel programma di cui al presente articolo, per il numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I procedimenti penali per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, prorogati dall'ultimo comma dell'articolo 1, sono sospesi sino alla scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione rilasciata dalla regione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, per l'attuazione del programma.

La sospensione cessa in tutti i casi in cui è revocata l'autorizzazione.

La sospensione impedisce ogni atto, tranne quelli urgenti di istruzione.

Scaduto il termine di cui al primo comma, il giudice interpella l'autorità competente per il controllo. Se questa accerta che il contravventore ha realizzato il programma nel termine prescritto e che lo scarico è conforme alle prescrizioni di legge, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per essere il reato estinto per sopravvenuto adempimento.

4. I contributi che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai sensi dell'articolo 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, possono essere utilizzati dalle regioni anche per il rilevamento dei dati, per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque e per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 5 e 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dalla presente legge.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, valutate le esigenze prospettate dalle regioni e dalle province autonome, stabilisce i criteri per la ripartizione e per l'attribuzione alle stesse delle somme di cui al primo comma del presente articolo.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da ripartire in tre annualità per gli anni 1980, 1981, 1982 di cui 75 miliardi per l'anno 1980.

Ferma restando la competenza delle regioni a concedere i

contributi di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino all'ammontare complessivo di lire 2.000 miliardi, mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni ai comuni, ai consorzi intercomunali, alle comunità montane.

L'onere dei mutui di cui al comma precedente è interamente assunto a carico dello Stato. Tali mutui sono utilizzati per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque usate. Le relative istanze devono essere corredate di un attestato della regione competente da cui risulti che il progetto da finanziare non contrasti con le finalità di cui alla stessa legge 10 maggio 1976, n. 319, e, dopo il 31 marzo 1980, con i programmi regionali di risanamento delle acque.

Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite del sessanta per cento delle disponibilità di cui al quarto comma del presente articolo, la quota minima dei mutui da concedere in ciascuna regione. All'onere derivante dalle disposizioni del terzo comma del presente articolo per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, numero 949, sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle disposizioni di legge o statutarie che ne regolano l'attività, finanziamenti ordinari per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai limiti e alle prescrizioni previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 secondo i tempi stabiliti dalle leggi stesse e successive modificazioni ed integrazioni.

I finanziamenti di cui sopra possono essere concessi anche a favore di consorzi di imprese industriali, di società consortili anche in forma cooperativa fra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, ai quali possono partecipare anche enti locali o altri enti pubblici, nonché a favore di imprese artigiane e loro consorzi, allorché gli investimenti necessari comportino un finanziamento superiore ai massimali stabiliti per tali soggetti dalle vigenti norme sul credito agevolato.

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le predette iniziative anche se realizzate dai soggetti indicati nel comma precedente, sono considerate ammodernamenti e le relative

richieste hanno carattere di priorità.

Il limite occupazionale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, non si applica nelle ipotesi di investimenti per impianti che per le loro caratteristiche necessitano il personale idoneo al loro funzionamento ed alla loro manutenzione.

Per gli investimenti relativi alle iniziative previste dal terzo comma del presente articolo non si applicano i limiti concernenti il capitale investito e gli investimenti globali dei progetti da realizzare stabiliti negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nell'articolo 63, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91. La misura massima delle scorte è ridotta al venti per cento.

In deroga a quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva dei fondi del sessantacinque per cento non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate nel terzo comma, secondo le modalità e i criteri riportati nel terzo, quarto e quinto comma.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi, di cui 100 miliardi da destinare alle imprese agricole per l'adeguamento degli scarichi.

I fondi di cui al comma precedente sono ripartiti per aree geografiche e settori merceologici secondo criteri fissati dalle regioni con la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi tra le regioni.

I fondi sono stanziati in tre annualità per gli anni 1980, 1981 e 1982, di cui lire 75 miliardi per l'anno 1980.

All'onere derivante dalle disposizioni del comma precedente per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le imprese agricole che, per effetto delle determinazioni del Comitato interministeriale, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17, sono assimilate agli insediamenti produttivi possono, ai fini dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 2 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti

dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nei tempi di cui alla legge medesima e successive modificazioni, usufruire con priorità dei contributi in conto interessi o in conto capitale ai sensi della legge 1 luglio 1977, n. 403.

Per le imprese di cui al comma precedente, i termini di cui all'articolo 2 decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della determinazione di cui al precedente comma. Entro tale periodo le imprese presentano, ove non abbiano già provveduto, la denuncia di cui all'articolo 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319.

7.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

8.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

9.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

Nella legge 10 maggio 1976, n. 319, la parola intercomunali è soppressa nel terzo comma dell'articolo 14, nel n. 3 dell'ottavo comma dell'articolo 15 e nel primo comma dell'articolo 16.

10.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

11.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

12.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

13.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

14.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

15.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

16.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

17.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).
Anteriormente alla definizione della disciplina di cui al comma precedente, le regioni, attraverso propri organi sanitari, adottano le misure necessarie a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a definire le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.

18.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

19.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

20.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

21.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

22.omissis...(Modifica la L. n. 319 del 1976).

23. La tabella B allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è soppressa.

24. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2, nonché quelle derivanti dalla applicazione dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, da contabilizzarsi distintamente nel bilancio dei comuni o dei consorzi intercomunali, devono essere utilizzate unicamente per l'espletamento dei servizi pubblici previsti dalla medesima legge 10 maggio 1976, n. 319.

25. La definizione dei ruoli nominativi di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dovrà essere completata entro il 1 novembre 1980.
A decorrere dalla predetta data i comuni dovranno emettere i ruoli comprensivi degli arretrati.

26. I servizi attinenti al controllo degli scarichi e alla gestione degli impianti di depurazione sono da considerare nuovo servizio, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

27. Il Governo fornisce al Parlamento, entro il 30 aprile 1980 e, successivamente, con la relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sull'attuazione della presente legge e sulle iniziative assunte in materia.

28. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

29. Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467.
Non si procede per l'inosservanza prima dell'entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 16 aprile 1973, n. 171, a carico di chi abbia ottemperato, nel periodo sopra indicato, alle prescrizioni del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467.

30. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.